

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024**  
**588/2024/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AGLI ESPERIMENTI  
REGOLATORI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL PERIODO 2020-2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1322<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 431/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 431/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2021, 535/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 622/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 485/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQD);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 20 novembre 2020, n. 20/2020 (di seguito: determinazione DIEU 20/2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 10 dicembre 2020, n. 21/2020 (di seguito: determinazione DIEU 21/2020);
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie inviate il 10 dicembre 2024 dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità:
  - ad areti S.p.A. (di seguito: areti) prot. 86083; e
  - ad e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) prot. 86163.

**CONSIDERATO CHE:**

- con l'articolo 27bis del TIQE l'Autorità ha istituito un meccanismo di esperimenti regolatori per il periodo 2020-2023 per favorire il miglioramento della continuità del servizio in aree individuate dalle imprese distributrici, con caratteristiche dettagliate nella Scheda n. 9 del TIQE stesso;
- con l'articolo 22 del TIQD l'Autorità ha disposto la parziale sospensione del saldo negativo 2020-2023 associato al mancato raggiungimento degli obiettivi degli esperimenti regolatori e un possibile recupero (con effetto decrescente nel tempo) in caso di raggiungimento dell'obiettivo negli anni successivi;
- tale disposizione ha inteso, da un lato, continuare a incentivare anche nel periodo regolatorio 2024-2027 le imprese distributrici che hanno avviato esperimenti al miglioramento della continuità del servizio (per arrivare all'obiettivo già definito, ma non ancora raggiunto con le tecnologie già previste) e, dall'altro lato, mantenere buona parte dell'effetto penalizzante già maturato.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- due imprese distributrici hanno presentato istanza relativa ad esperimenti regolatori nel 2020;
- il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, con la determinazione DIEU 20/2020, ha approvato l'istanza relativa all'esperimento regolatorio presentata da areti;
- l'esperimento regolatorio di areti:
  - i. riguarda i tre ambiti territoriali serviti da areti sia per l'indicatore di numero sia per l'indicatore di durata delle interruzioni senza preavviso;
  - ii. per l'indicatore del numero di interruzioni prevede una deroga consistente nell'escludere dalla regolazione premi-penalità gli impatti delle interruzioni brevi di origine MT con durata inferiore o uguale a 5 secondi;
  - iii. per entrambi gli indicatori di numero e durata delle interruzioni e per ogni ambito territoriale;
    - utilizza percorsi di miglioramento (ossia livelli tendenziali per gli anni dal 2020 al 2022) proposti dall'impresa;
    - adotta livelli effettivi calcolati su base annuale;
    - prevede l'applicazione di fasce di franchigia proposte dall'impresa;
    - prevede un meccanismo di valorizzazione dei recuperi di continuità identico a quello disciplinato dal TIQE;
- il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, con la determinazione DIEU 21/2020, ha approvato l'istanza relativa all'esperimento regolatorio presentata da e-distribuzione;
- l'esperimento regolatorio di e-distribuzione:
  - i. interessa, senza aggregazione, 60 ambiti territoriali in alta, media e bassa concentrazione distribuiti su 26 province, di cui:

- 20 ambiti, distribuiti su 11 province, con deroga per l'indicatore di numero delle interruzioni;
- 17 ambiti, distribuiti su 6 province, con deroga per l'indicatore di durata delle interruzioni;
- 23 ambiti, distribuiti su 9 province, con entrambe le deroghe;
- ii. per l'indicatore del numero di interruzioni prevede una deroga consistente nell'escludere dalla regolazione premi-penalità gli effetti delle interruzioni brevi di origine MT con durata inferiore o uguale a 5 secondi;
- iii. per entrambi gli indicatori di numero e durata delle interruzioni prevede una deroga consistente nell'escludere dalla regolazione premi-penalità le interruzioni di origine BT con durata fino a 10 minuti, a meno di segnalazioni da parte dei clienti interessati dal disservizio entro 10 minuti dall'inizio del disservizio stesso;
- iv. per entrambi gli indicatori di numero e durata delle interruzioni e per ogni ambito territoriale
  - o utilizza percorsi di miglioramento (ossia livelli tendenziali per gli anni dal 2020 al 2022) proposti dall'impresa;
  - o adotta livelli effettivi calcolati su base biennale;
  - o prevede l'applicazione di fasce di franchigia identiche a quelle disciplinate dal TIQE;
  - o prevede un meccanismo di valorizzazione dei recuperi di continuità proposto dall'impresa e in parte differente rispetto a quello disciplinato dal TIQE;
- l'Autorità, con la deliberazione 431/2020/R/EEL, ha determinato i livelli tendenziali di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica, per ogni ambito territoriale soggetto alla regolazione premi-penalità della durata e del numero di interruzioni senza preavviso, tra cui gli ambiti in esperimento regolatorio;
- i premi e le penalità per gli ambiti territoriali e per ciascun indicatore in esperimento regolatorio sono determinati con riferimento all'intero quadriennio 2020-2023, a seconda dell'effettivo o mancato raggiungimento del livello obiettivo dell'esperimento regolatorio;
- ai fini del calcolo dei premi e delle penalità, per ognuno dei due indicatori di continuità (durata e numero) e per ogni ambito territoriale, il TIQE e l'articolo 22 del TIQD prevedono che:
  - a) nel caso in cui il livello effettivo dell'indicatore in esame dell'anno 2023 (calcolato sulla base definita dall'esperimento regolatorio e con le deroghe previste dall'esperimento regolatorio) sia superiore al livello obiettivo (c.d. "mancato raggiungimento"):
    - i. non si determinino premi;
    - ii. le (eventuali) penalità per il quadriennio 2020-2023 siano inizialmente quantificate come somma dei premi e delle penalità in base alla regolazione ordinaria;
    - iii. il 40% del saldo negativo per il periodo 2020-2023 associato al mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento - ossia della differenza

tra le partite economiche potenziali a obiettivo raggiunto e le partite economiche in caso di mancato raggiungimento - sia sospeso, mentre nulla sia sospeso in caso di saldo positivo;

- b) nel caso in cui il livello effettivo annuale dell'indicatore in esame dell'anno 2023 sia uguale o inferiore al livello obiettivo (c.d. "effettivo raggiungimento") la somma dei premi e delle penalità al termine del quadriennio 2020-2023 sia calcolata con le deroghe previste dall'esperienza regolatoria ma non possa essere comunque superiore alla somma quadriennale dei premi e delle penalità in attuazione della regolazione ordinaria, modificata mediante l'utilizzo dei livelli effettivi calcolati secondo le deroghe previste dall'esperienza regolatoria, rispetto ai livelli tendenziali proposti dall'impresa;
- areti ed e-distribuzione hanno inviato all'Autorità i dati di continuità del servizio e i dati di continuità del servizio relativi agli ambiti in esperimento regolatorio, per il periodo 2020-2023;
  - successivamente all'invio dei dati di continuità del servizio e all'effettuazione di controlli sui medesimi dati, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità ha inviato le risultanze istruttorie ad areti ed e-distribuzione.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario determinare i premi e le penalità associati all'effettivo o mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'esperienza regolatoria per ciascun ambito territoriale e per ciascun indicatore, per il periodo 2020-2023, in prima analisi ai sensi dell'articolo 27bis del TIQE;
- sia inoltre necessario applicare la sospensione del 40% del saldo negativo associato al mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'esperienza regolatoria per i relativi ambiti territoriali e indicatori, come disposto dall'articolo 22, comma 1, del TIQD
- ai fini dei successivi procedimenti annuali previsti dall'articolo 22, comma 2, del TIQD, sia opportuno quantificare nelle tabelle allegate al presente provvedimento l'effetto economico della sospensione del 40% del saldo negativo

**DELIBERA**

1. di determinare le partite economiche per ogni ambito territoriale per cui sono stati approvati esperimenti regolatori 2020-2023 per la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, come indicato nella Tabella 1 per l'indicatore durata e nella Tabella 2 per l'indicatore numero, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di fissare entro la fine del mese successivo alla data di approvazione del presente provvedimento il termine per il versamento da parte di areti e di e-distribuzione

- delle penalità nette indicate nella colonna H della Tabella 3 allegata al presente provvedimento al Conto “Qualità dei servizi elettrici”;
3. di trasmettere il presente provvedimento ad areti, ad e-distribuzione ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  4. di pubblicare il presente provvedimento e le Tabelle 1, 2, e 3 ad esso allegate nel sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*